

Atto Dirigenziale N. 1962 del 29/07/2020

Classifica: **005**. Anno **2020** (7197610)

Oggetto	ADDENDUM E ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO REP
	21885/2019 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA PLUS, N. 115.
	CIG: 8076523D9C CUP:B12G19000420003

Ufficio Redattore	DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO DIREZIONE
	PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E
	ALBO PRETORIO
Riferimento PEG	333
Resp. del Proc.	Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare P.O.	TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO
	DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI SPORTIVI, ARCHIVIO
	PROTOCOLLO E ALBO PRETORIO

SALMO

Il Dirigente

Premesso che:

- in data 25.10.2019 la Città Metropolitana di Firenze e la società **Engie Servizi S.p.a.**, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 31, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 07149930583, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito solo R.T.I. per brevità) costituito, come da atto in data 14 ottobre 2019 Rep. n. 19151 Racc. n.10269, registrato a Milano il 15/10/2019 al n. 32818 Serie 1T, con firme autenticate dalla Dott.ssa Patrizia Leccardi, notaio in Milano, con:
 - **MIECI spa**, con sede in Milano via Gianfranco Malipiero n.20 Codice fiscale/Partita Iva e numero di iscrizione registro delle imprese 12374760150 (mandante);
 - BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY srl, già ASTRIM ENERGIA srl, con sede in Milano via Marco Antonio Colonna CF / Partita Iva e numero di iscrizione registro delle imprese 11437941005 (mandante),

hanno rinegoziato la Convenzione per l'affidamento del servizio energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 s.m.i. e dell'art 58 legge n. 388/2000 con decorrenza 01.11.2019 ed hanno stipulato il "Contratto per la gestione del servizio energia plus, comprensiva della progettazione, della realizzazione di interventi per l'efficienza energetica e del successivo esercizio e manutenzione degli impianti per la produzione di energia termica utilizzati ai fini istituzionali dalla Città Metropolitana di Firenze ai sensi e per gli effetti

dell'allegato ii, p.to. 6, c. 2, lett. b) del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115", in data 25/10/2019 rep. 21885, registrato a Firenze serie 1T n° 17607 in data 29.10.2019;

Atteso che:

- il Contratto ha previsto la proroga dell'efficacia della Convenzione originariamente sottoscritta per otto anni, a decorrere dal 01.11.2019;
- oggetto del Contratto è la gestione del servizio energia plus comprensiva delle prestazioni indicate all'art. 2, lett. a) e la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale, l'aggiornamento dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e l' esecuzione di interventi di riqualificazione;
- il corrispettivo previsto dal Contratto è composto da distinte voci: a) servizio energia, b) Consumi Gas metano Defalco, c) Consumi gas produttore Vapore, d) Consumi gas metano caldaie inferiori a 35 KW, e) Consumi gas metano caldaie superiori a 35 KW e inferiori a 116 KW con uso particolare, f) Consumi riscaldamento Piscine, g) Fornitura Energia Elettrica, h) Manutenzione UTA, i) Manutenzione Gruppi Frigo, l) Manutenzione climatizzatori autonomi e split, m) Manutenzione impianti elettrici, n) Manutenzione impianti antintrusione e rilevazione incendi, o) Quota Studi per adeguamento certificati prevenzione incendi;
- l'art. 16 del Contratto ha previsto la collaborazione tra la Città Metropolitana di Firenze ed Engie, al fine di accedere, per alcuni degli interventi di riqualificazione previsti dal Contratto, agli incentivi previsti dal D.M. 16.02.2016 ("Conto Termico");
- il Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. ("GSE") ha predisposto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 28/2011, al fine della presentazione delle richieste di incentivazione e la gestione del relativo iter, un apposito portale informatico, cui è possibile accedere previo ottenimento delle credenziali di accesso ("Portaltermico");
- l'art. 7, comma 5 del Decreto prevede che "le amministrazioni pubbliche che optino (...) per la procedura di accesso diretto (...) possono chiedere l'erogazione dell'incentivo in un'unica rata";
- l'art. 6, comma 7, lett. f) del Decreto prevede che il soggetto responsabile, ove lo stesso coincida con una amministrazione pubblica, nella presentazione della richiesta di incentivazione alleghi, tra l'altro, "un prospetto riportante le scadenze di pagamento successive alla data di presentazione della richiesta di concessione dell'incentivo";
- l'art. 12 del Decreto disciplina le condizioni di cumulabilità del predetto regime incentivante con gli altri incentivi previsti per interventi di riqualificazione della medesima tipologia, sancendo in particolare che "gli incentivi (...)sono riconosciuti esclusivamente agli interventi per la cui realizzazione non siano concessi altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse", specificando tuttavia che "limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 3, gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali";
- l'art. 4, comma 4 del Decreto, prevede che "ogni sopravvenuta modifica e/o variazione degli interventi incentivati, realizzata nel periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, deve essere comunicata al GSE, secondo modalità dallo stesso definite. (...). L'esecuzione di modifiche e/o variazioni sugli interventi incentivati che determinino il venir meno dei requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento, realizzati durante il succitato periodo, può comportare, a seconda dei casi, la decadenza dal diritto a percepire gli incentivi stessi, o parte di essi, la risoluzione del contratto stipulato tra il Soggetto Responsabile e il GSE, nonché il recupero delle somme erogate";

Considerato che il contratto rep. 21885 sopra richiamato non è perfettamente conforme ai dettami del Contratto di rendimento energetico (energy performance contract – *EPC*) previsti dall'*Allegato 8* del decreto legislativo 4 luglio 2014 e che la sola modalità per accedere agli incentivi del conto termico è quella di far agire ENGIE, quale soggetto delegato e dunque si rende necessario sottoscrivere un Addendum al contratto rep. 21885, che precisi:

- a) che gli interventi che saranno oggetto di richiesta di incentivazione sono quelli riconducibili a quelli previsti dall'art. 4 del Decreto e in particolare alle seguenti categorie:
 - art. 4, comma 1, lett. c) "sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione";
 - art.4 comma 1, lett. f), "sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione".
- b) che la Città Metropolitana di Firenze si impegna a pagare le spettanze di Engie, secondo il piano dei pagamenti, redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 7, lett. f) del Decreto;

- c) che il pagamento delle somme avverrà previa emissione di apposita fattura da parte di Engie;
- d) che le richieste di incentivazione saranno presentate direttamente dalla Città Metropolitana di Firenze, con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 7, comma 5 del Decreto.
- e)che la Città Metropolitana di Firenze fornirà ad Engie delega all'operatività sul Portaltermico del GSE, per consentire la presentazione materiale dell'istanza di incentivazione e l'eventuale successiva gestione dell'*iter* da parte di Engie, per conto della Città Metropolitana di Firenze.
- f) che qualora, nel periodo di cinque anni successivi all'incentivazione degli interventi, si rendessero necessarie variazioni di qualsiasi tipo agli interventi stessi, o la Città Metropolitana di Firenze decidesse di apportare modifiche e/o variazioni alle opere già realizzate e incentivate, la stessa si impegna a concordare con Engie le modalità di effettuazione di tali modifiche e, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del Decreto, a comunicare le stesse al GSE, con le modalità da questo definite.
- g) che la Città Metropolitana di Firenze, consapevole di quanto statuito dall'art. 12 del Decreto, garantisce che per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2 dell' Addendum, non sono stati né verranno richiesti e/o ottenuti ulteriori contributi incompatibili con il Conto Termico.

Vista dunque la bozza di ADDENDUM allegata al presente atto sotto la lettera A) che dovrà essere trasmesso al GSE, Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A;

Dato atto che si è ravvisata l'opportunità di sottoscrivere altresì tra Engie e la Città Metropolitana di Firenze un apposito Accordo Integrativo al Contratto al fine di integrare lo stesso con ulteriori disposizioni che regolino tra loro i rapporti ai fini dell'accesso al Conto Termico, con riferimento agli interventi rientranti nelle categorie previste dal Decreto, prevedendo in particolare che:

- le richieste di incentivazione saranno presentate direttamente dalla Città Metropolitana di Firenze, con le modalità previste dall'art. 6, comma 1 e dall'art. 7, comma 5 del Decreto.
- la Città Metropolitana di Firenze fornirà ad Engie delega all'operatività sul Portaltermico del GSE, per consentire la presentazione materiale dell'istanza di incentivazione e l'eventuale successiva gestione dell'iter da parte di Engie, per conto dalla Città Metropolitana di Firenze.
- qualora la/e richiesta/e di incentivazione dovesse andare a buon fine, i benefici economici di tali incentivi saranno ripartiti con le modalità già stabilite dall'art. 16 del Contratto. In particolare, Engie emetterà una fattura relativa alla sola parte di incentivo *pro quota* ad essa spettante in base al Contratto e all'Addendum allo stesso;.
- qualora il GSE avviasse una qualsiasi attività di controllo (a prescindere dall'effettiva qualificazione giuridica di tale attività) sugli interventi incentivati ai sensi del Conto Termico, le Parti si impegnano a concordare modalità e contenuti dei riscontri da rendere alle eventuali richieste del GSE. Allo stesso modo, laddove il GSE dovesse emanare provvedimenti di decadenza dagli incentivi e/o di annullamento, anche solo parziali, le Parti si impegnano a concordare in buona fede le modalità di attivazione delle più opportune iniziative giudiziali dirette al mantenimento degli incentivi;
- quanto sopra anche al caso in cui, a seguito della presentazione dell'istanza di incentivazione, il GSE richiedesse integrazioni documentali, comunicasse preavvisi di rigetto ed eventualmente emanasse provvedimenti di diniego di concessione dell'incentivo.
- ferma restando l'assunzione di responsabilità nel senso di cui agli articoli 17 e 20 del Contratto, nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per eventuali dinieghi (anche solo parziali) alle richieste di accesso al Conto Termico presentate la Città Metropolitana di Firenze ovvero per eventuali annullamenti e/o decadenze (anche solo parziali) successivamente intervenuti, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave;
- le Parti espressamente hanno concordato che, in caso di annullamento e/o decadenza dal diritto alla percezione degli incentivi di cui al Conto Termico, così come nel caso di diniego di accesso agli incentivi, di comune accordo, valuteranno l'attivazione di tutte le possibili iniziative giudiziali volte a tutelare il mantenimento e/o l'ottenimento degli incentivi e individueranno i difensori da incaricare. Le spese relative a tali iniziative saranno sostenute *pro quota*, nelle medesime proporzioni previste dall'art. 16 del Contratto. In caso di mancato accordo, tanto sull'opportunità di intraprendere azioni giudiziali, quanto sulla scelta dei difensori da incaricare, sarà facoltà di ciascuna parte procedere autonomamente, facendosi carico di tutte le relative spese. La parte che eventualmente decida di non sostenere le spese dell'eventuale azione giudiziale, rinuncerà automaticamente ad ogni beneficio economico derivante dal riconoscimento della spettanza dell'incentivo. In nwmeIL45
- particolare, nell'ipotesi in cui la parte che ritenga di procedere autonomamente coincida con Engie, la Città Metropolitana di Firenze, in quanto unico soggetto legittimato processualmente, presta sin d'ora il proprio consenso a promuovere in prima persona l'azione giudiziale, i cui costi saranno co-

munque integralmente sostenuti dalla Società, alla quale sarà rimessa anche la scelta dei difensori da incaricare.

• laddove le eventuali iniziative giudiziali non dovessero avere esito positivo o nel caso in cui le Parti decidessero di non promuovere alcuna azione giudiziale, le stesse si impegnano a restituire *pro quota* gli importi eventualmente erogati a titolo di incentivo

Ritenuto pertanto di approvare l'allegata bozza di Accordo integrativo del contratto sopra citato al presente atto sotto la lettera B);

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL e ravvisata pertanto la propria competenza in merito

Dato atto che il presente atto dirigenziale non comporta accertamenti di entrata o impegni di spesa per cui si prescinde dal parere di regolarità contabile e visto di copertura da parte del Dirigente dei Servizi finanziari;

DETERMINA

- 1. Di approvare l'allegata Bozza di Addendum al contratto in data 25/10/2019 rep. 21885, sottoscritto con l'RTI **Engie Servizi S.p.a., Mieci spa e BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY srl**,da trasmettere GSE, Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A;
- 2. Di approvare l'allegata Bozza di Accordo Integrativo al contratto in data 25/10/2019 rep. 21885, sottoscritto con l'RTI Engie Servizi S.p.a., Mieci spa e BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY srl, per la regolamentazione dei rapporti inerenti e conseguenti la gestione delle pratiche previste dal D.M. 16 febbraio 2016 per l'accesso agli incentivi del "Conto termico".
- 3. Di dare atto che tutte le spese inerenti conseguenti la stipula dell'Addendum e dell'Accordo integrativo sono a carico di Engie Servizi spa.
- 4. Di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la pubblicazione e raccolta.

Firenze **29/07/2020**

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E
TPL - AMBITO DIREZIONE PATRIMONIO, IMPIANTI
SPORTIVI, ARCHIVIO PROTOCOLLO E ALBO
PRETORIO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"